



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 5/2007

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “*Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po*”;



VISTI, INOLTRE:

- il D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l’art. 63 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo all’*Autorità di bacino distrettuale*;
- il D. lgs. 9 novembre 2006, n. 284, recante “*Disposizioni correttive e integrative del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4, del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*”;
- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con la quale questo Comitato, ha adottato il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po*”;
- la propria deliberazione n. 26 del 18 dicembre 2001, con la quale questo Comitato ha adottato il “*Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po*”;
- la DGR Emilia - Romagna n. 1357 del 14 luglio 2003;
- la DCR Veneto n. 78 del 15 giugno 2006;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;
- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 – come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede, al comma 6^{ter}, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- nella seduta del 26 aprile 2001, con propria Deliberazione n. 18, questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente denominato PAI), successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001, il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI, tra l’altro, ha esteso la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali - contenuta nel precedente “*Piano stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF, adottato da questo Comitato istituzionale con propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998)*” - ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo e, in particolare, ai corsi d’acqua oggetto della presente Deliberazione;
- il territorio del Delta del Po, dal canto suo, non è stato ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento del PAI approvato nel 2001, in considerazione delle sue specificità geografiche, ambientali e, in particolare, di assetto idraulico, le quali rendono necessari speciali approfondimenti conoscitivi ed una peculiare



pianificazione ad essi conseguente;

- di conseguenza, a seguito dell'espletamento dei suddetti approfondimenti, è stato presentato a questo Comitato Istituzionale un Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il territorio del Delta del fiume Po (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI Delta), che è stato adottato nella seduta del 18 dicembre 2001 con Deliberazione n. 26/2001;

CONSIDERATO CHE:

- il PAI Delta costituisce stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17 della legge n. 183/1989 e persegue l'obiettivo di garantire al territorio interessato un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI Delta e nella relativa regolamentazione sono state garantite, ai sensi dell'art. 17, comma 6^{ter} della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti con le fasi precedenti e successive di pianificazione;
- in adempimento alle prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge n. 183/1989 e dalle norme integrative introdotte successivamente dall'art. 1^{bis} del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) si sono tenute le Conferenze Programmatiche convocate dalle Regioni Veneto (14 marzo 2003) ed Emilia - Romagna (4 giugno 2003), che hanno espresso i pareri di loro competenza sul progetto di PAI Delta;
- a seguito di ciò, detti pareri sono stati recepiti, rispettivamente, nella DGR Emilia - Romagna n. 1357 del 14 luglio 2003 e nella DCR Veneto n. 78 del 15 giugno 2006 e trasmessi alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino, la quale ha provveduto ad apportare al Progetto le necessarie modifiche conseguenti, oltre che al ricordato recepimento dei pareri e delle osservazioni delle Conferenze Programmatiche, anche alle esigenze di aggiornamento rese necessarie in conseguenza dei consistenti mutamenti normativi intervenuti nel periodo trascorso dall'adozione del Progetto;
- al termine del suddetto *iter* procedurale è possibile infine adottare definitivamente l'allegato PAI Delta;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30



- aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D. lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 13 giugno 2007;

RITENUTO

di adottare l'allegato Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale


DELIBERA

ART. 1

1. E' adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) e dell'art. 1bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365), il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po*" (di seguito brevemente denominato PAI Delta), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.
2. Il PAI Delta ha valore di Piano territoriale di settore ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 183/1989 ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico dell'ambito territoriale del Piano stesso.
3. Il PAI Delta si compone dei seguenti elaborati:
 1. Relazione generale e relativi allegati:
 - Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo;
 - Allegato 2 – Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti;
 - Allegato 3 – Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;
 - Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d'alveo del Po di Venezia;
 - Allegato 5 – Analisi del rischio residuale;
 2. Quadro degli interventi strutturali di difesa;
 3. Programma finanziario;
 4. Delimitazione delle fasce fluviali – cartografia alle scale 1:10.000 e 1:100.000;
 5. Norme di attuazione.

ART. 2

1. Il PAI Delta contiene l'estensione della delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998 ed al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, al sistema idrografico a valle dell'incile del



Po di Goro.

2. Le delimitazioni delle Fasce fluviali, contenute nel presente Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF e del PAI di cui al comma precedente.
3. Le disposizioni relative alla delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali contenute nelle Norme di Attuazione del presente Piano integrano quelle del PSFF e del PAI richiamati e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime.

ART. 3

1. Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Veneto ed Emilia – Romagna, territorialmente competenti.
2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all'articolo 1 che non siano già in possesso dei Comuni interessati.
3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alle Regioni la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

ART. 4

1. Il PAI Delta allegato entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
2. Dalla data di entrata in vigore del PAI Delta, le amministrazioni e gli enti pubblici competenti non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano.
3. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati, nonché quelli per i quali alla data di cui al primo comma sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che a tale data i lavori relativi siano già stati iniziati e purché detti lavori vengano completati entro e non oltre il termine di tre anni dalla data di inizio. Il Comune è comunque tenuto a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico rilevata.
4. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Il Segretario Generale

(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)

